

Istituto Nazionale di Studi Romani
Archivio storico e Fototeca (Archivio iconografico)

Regolamento

1 - ACCESSO ALL'ARCHIVIO

- L'accesso all'archivio è libero
- Orario di apertura al pubblico

Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
9,00-14,00	9,30-14,00	9,00-14,00 14,00-17,00	9,00-14,00	9,30-14,00

- Lo studioso che intenda consultare fondi archivistici dell'Istituto Nazionale di Studi Romani (da qui in poi denominato "Istituto") è tenuto a firmare per accettazione il presente Regolamento e a compilare la domanda di ammissione, completa di nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e n. del documento di identità.

2 - CONSULTAZIONE

- Per la richiesta dei documenti è necessario compilare l'apposita scheda, sulla quale dovranno essere riportati i fondi consultati e la data di consultazione degli stessi.
- Non si concedono più di tre pacchi o buste al giorno, ovvero, se si tratta di epistolari, non più di quindici documenti al giorno. Ogni studioso non può avere in consultazione più di un pacco o busta per volta. L'ultima presa viene effettuata 45 minuti prima dell'orario di chiusura previsto.
- I documenti devono essere trattati con il massimo riguardo: è pertanto vietato fare su di essi annotazioni, anche a matita, o appoggiarvi i fogli e le schede di lavoro; consultando pacchi o buste di documenti sciolti non si deve sconvolgere l'ordine dato a fogli e fascicoli.
- E' vietato trasferire fuori dalla sala di studio il materiale in consultazione.
- Lo studioso si impegna a rispondere personalmente degli eventuali danni recati ai documenti.

3 - RIPRODUZIONE

- È consentita la riproduzione anche con mezzi propri così come previsto dalla normativa vigente
- La richiesta di fotocopie di documenti archivistici di proprietà dell'Istituto dovrà essere autorizzata dal Direttore dell'Istituto stesso. Ogni fotocopia dovrà recare il timbro dell'Archivio, la data di uscita del documento e dovrà essere siglata. Ogni studioso non potrà richiedere più di 25 fotocopie al giorno. I costi di riproduzione sono regolati dal Tariffario corrente.
- Lo studioso che abbia ottenuto l'autorizzazione alla fotocopatura e all'utilizzazione di materiale archivistico non può - senza ulteriore esplicita e formalizzata autorizzazione - utilizzare detto materiale al di fuori dei fini e dei programmi di lavoro indicati sulla scheda di richiesta di autorizzazione e non può cederlo né a titolo oneroso né a titolo gratuito a terzi, e in particolare non può pubblicare, in tutto o in parte, documenti dell'Archivio dell'Istituto senza esplicita autorizzazione del Direttore. Gli studiosi sono tenuti a far pervenire all'Istituto una copia delle loro pubblicazioni nelle quali sia stato utilizzato e citato il materiale documentario dell'Archivio.

- Lo studioso si impegna a non fare calchi, lucidi, fotografie, fotocopie, scansioni o a riprodurre in altro modo i documenti, anche quando tecnicamente possibile, senza autorizzazione.

4 -DIFFUSIONE DEL MATERIALE, DIRITTO D'AUTORE, PUBBLICAZIONI

- Lo studioso si impegna a non diffondere i dati personali a meno che non siano pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledano la dignità e la riservatezza delle persone;
 - a non diffondere, in ogni caso, i documenti (o parti di essi) contenenti dati sensibili delle persone private (idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche nonché l'adesione ad associazioni, partiti e/o sindacati) relativi agli ultimi 40 anni e i documenti (o parti di essi) riguardanti lo stato di salute, le abitudini sessuali e i rapporti riservati di tipo familiare nei limiti degli ultimi 70 anni (artt.22 e 24 della L.31 dicembre 1996 n.675); a citare le fonti archivistiche utilizzate.
- Lo studioso si impegna a rispettare il diritto d'autore dei documenti.
- In caso di uso commerciale (compresa la pubblicazione a stampa, dalla trascrizione di brani alla semplice citazione) dei documenti, l'utente si impegna ad inoltrare una specifica domanda corredata da un progetto dettagliato dell'opera che si intende realizzare. In caso di uso commerciale l'opera relativa dovrà essere approvata, nella sua stesura definitiva, dall'Istituto Nazionale di Studi Romani. L'Istituto Nazionale di Studi Romani si rivolgerà di volta in volta agli Autori o eredi che conservano la proprietà dei diritti sui propri documenti. Il parere dell'Autore è vincolante per l'uso del proprio documento.
- L'utilizzazione, in qualsiasi forma e modo, non autorizzata di materiale archivistico e documentario di proprietà dell'Istituto è perseguibile nei termini di legge.

Per quanto non precisato o previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

Il Presidente e legale rappresentante

prof. Gaetano Platania